

Semplificazione per le persone fisiche

Il D. Lgs. n. 175/2014 contiene norme di semplificazione per le persone fisiche quali, *in primis*, la dichiarazione dei redditi precompilata dall'Agenzia delle Entrate. L'introduzione della dichiarazione precompilata è fissata, in via sperimentale, a partire dall'anno 2015, per i redditi prodotti nel 2014. In questa prima fase, i contribuenti interessati sono quelli che hanno i requisiti per presentare il modello 730, ossia i lavoratori dipendenti e assimilati e i pensionati. *Si veda scheda n. 11.*

Viene semplificata la trasmissione all'Agenzia delle Entrate delle certificazioni da parte dei sostituti d'imposta, con la previsione di un'unità di monitoraggio all'interno dell'Agenzia delle Entrate per verificare la completezza, la qualità e la tempestività della trasmissione dei dati da parte dei sostituti d'imposta e degli altri soggetti esterni. Viene poi anticipato al 28 febbraio il termine per la trasmissione all'Agenzia delle entrate dei dati relativi ad alcuni oneri deducibili e/o detraibili da parte di soggetti terzi di dati relativi a oneri e spese sostenute dai contribuenti.

Si introduce una nuova disciplina per il visto di conformità che il contribuente può chiedere ai soggetti responsabili dell'invio telematico, nonché prevede la rimodulazione dei compensi ai Caf/professionisti che prestano assistenza per tener conto del diverso livello di responsabilità nel processo.

Un'importante passaggio riguarda la semplificazioni in materia di addizionali comunali e regionali all'Irpef, con l'obiettivo di uniformare la disciplina.

Per i professionisti ci sono alcune norme specifiche. In particolare, i professionisti, non devono più riaddebitare in fattura le spese di vitto e alloggio al committente e non possono più considerare il relativo ammontare quale componente di costo deducibile dal proprio reddito di lavoro autonomo.

Viene semplificata la dichiarazione di successione: con esoneri e documenti da allegare: i) in caso di erogazione di rimborsi fiscali successivamente alla presentazione della dichiarazione di successione, gli eredi non devono presentare dichiarazione sostitutiva o integrativa; ii) viene innalzato a 100 mila euro il valore dell'eredità entro il quale non vi è obbligo di dichiarazione, se l'eredità è devoluta al coniuge ed ai parenti in linea retta e non comprende beni immobili o diritti reali immobiliari; iii) alcuni documenti da allegare alla dichiarazione di successione possono esser sostituiti anche da copie non autentiche unitamente ad una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà attestante che le stesse costituiscono copie degli originali¹⁵.

Vi sono poi semplificazioni nelle comunicazioni con l'abrogazione della comunicazione all'Agenzia delle entrate per i lavori che proseguono per più periodi di imposta ammessi alla detrazione IRPEF delle spese sostenute per la riqualificazione energetica degli edifici.

Semplificazioni per i rimborsi

Viene modificata la disciplina sull'esecuzione dei rimborsi IVA, innalzando da 5.000 a 15.000 euro il limite dell'ammontare dei rimborsi eseguibili senza alcun adempimento e prevede la possibilità per i contribuenti non a rischio di ottenere il rimborso presentando esclusivamente la dichiarazione con il visto di conformità e la dichiarazione sostitutiva di atto notorio¹⁶. Altresì, potranno essere individuate con decreti del MEF le categorie di contribuenti per i quali i rimborsi sono eseguiti in via prioritaria.

Per il rimborso dei crediti d'imposta e degli interessi in conto fiscale, si prevede l'erogazione

¹⁵ È fatta comunque salva la facoltà dell'Agenzia delle entrate di richiedere i documenti in originale o in copia autentica.

¹⁶ Sono per contro individuate le ipotesi di rischio che rendono necessaria la garanzia. La disposizione è finalizzata anche alla chiusura della procedura d'infrazione 2013/4080, nella quale si contesta all'Italia sia la lunghezza dei tempi riscontrati per i rimborsi annuali Iva, sia l'eccessiva severità delle condizioni richieste per godere dell'esenzione dall'obbligo di prestare garanzia per accedere ad alcune tipologie di rimborso.

dei rimborsi da parte dell'agente della riscossione senza che il contribuente debba presentare apposita richiesta degli interessi eventualmente maturati.

In tema di compensazione dei rimborsi da assistenza e compensi dei sostituti d'imposta, i sostituti d'imposta eseguono i conguagli risultanti dai prospetti di liquidazione. Le norme proposte, favoriscono la trasparenza e la semplificazione delle operazioni poste in essere dai sostituti d'imposta nell'attività di assistenza fiscale, prevedendo che le suddette operazioni siano effettuate mediante l'utilizzo della delega di versamento F24.

Semplificazioni per le società

Vengono razionalizzate le procedure che disciplinano l'adesione ai regimi fiscali opzionali della c.d. trasparenza fiscale, del consolidato nazionale, della *tonnage tax* e del regime IRAP di determinazione del valore della produzione netta per le società di persone e le imprese individuali.

Il decreto attuativo prevede, inoltre, la razionalizzazione delle modalità di presentazione e dei termini di versamento nelle ipotesi di operazioni straordinarie poste in essere da società di persone, al fine di evitare di dover versare le imposte in largo anticipo rispetto alla presentazione della dichiarazione.

In merito alle società in perdita sistemica, già dal 2014 le società diventano non operative non più dopo tre periodi d'imposta consecutivi di perdita fiscale (ovvero due più uno con reddito positivo ma inferiore al minimo) ma quando si dichiarano perdite per cinque periodi d'imposta consecutivi (ovvero quattro più uno con reddito insufficiente).

Semplificazioni riguardanti la fiscalità internazionale

E' prevista la semplificazione delle dichiarazioni delle società o enti che non hanno la sede legale o amministrativa nel territorio dello Stato. In dettaglio, tali società o enti non dovranno più indicare nella dichiarazione dei redditi né l'indirizzo della stabile organizzazione italiana né del rappresentante per i rapporti tributari, perché già in possesso dell'amministrazione¹⁷.

In merito alla comunicazione all'Agenzia delle entrate dei dati contenuti nelle lettere d'intento, dal 1° gennaio 2015, l'invio telematico sarà effettuato dall'esportatore abituale che intenda usufruire del regime di non imponibilità IVA.

La comunicazione delle operazioni intercorse con paesi *black list* assume cadenza annuale ed è obbligatoria per i soli contribuenti che effettuano tali operazioni per un importo complessivo annuo superiore a €10 mila (innalzando a €10 mila il limite di esonero entro il quale non scatta l'obbligo di inserimento nella comunicazione dell'operazione intercorsa).

Per effettuare operazioni intracomunitarie, il contribuente può contestualmente all'atto dell'attribuzione della partita IVA richiedere l'inclusione nella banca dati dei soggetti passivi che effettuano operazioni intra UE, assicurando così una maggiore armonizzazione della disciplina IVA nazionale al diritto dell'UE. Si semplifica inoltre il contenuto informativo degli elenchi riepilogativi delle prestazioni intracomunitarie di servizi, c.d. generiche. L'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli è incaricata di semplificare gli elenchi *Intrastat* per i servizi con i soggetti comunitari. Un'altra norma modifica poi le sanzioni dovute per omissione o inesattezza dei dati statistici comunicati con gli elenchi *Intrastat*.

In materia di tassazione dei contratti assicurativi, si allineano i termini di presentazione della denuncia dei premi incassati dagli operatori esteri (imprese assicuratrici aventi sede nei paesi UE e nello Spazio economico europeo e rappresentanti fiscali di tali imprese) operanti in Italia in regime di libertà di prestazione di servizi con quelli previsti per le imprese stabilite in Italia.

Eliminazione di adempimenti superflui

Si interviene sulla disciplina dell'ammortamento nei casi di concessioni relative alla costruzione e all'esercizio di opere pubbliche, eliminando il decreto del Ministro

¹⁷ Le comunicazioni dei dati anagrafici all'Agenzia delle entrate devono avvenire attraverso i canali e i modelli istituzionali che non sono più quelli dichiarativi. La possibilità che il contribuente invii nuove e diverse informazioni anagrafiche tramite canali (quali la dichiarazione dei redditi) dai quali le informazioni anagrafiche non vengono registrate crea incertezza e possibili conseguenze negative in fase di notifica degli atti.

dell'Economia e delle Finanze chiamato, in base alla disciplina vigente, a determinare le quote di ammortamento nei singoli casi in rapporto proporzionale alle quote previste nel piano economico-finanziario della concessione, includendo nel costo ammortizzabile gli interessi passivi.

In materia di ritenuta sulle provvigioni inerenti a rapporti di commissione, di agenzia, di mediazione, di rappresentanza di commercio e di procacciamento di affari, si interviene sulla disciplina della dichiarazione dei percipienti le provvigioni prevedendo la comunicazione tramite posta elettronica.

Il decreto contiene norme di coordinamento e razionalizzazione delle disposizioni in materia di obblighi tributari. Viene eliminata la responsabilità solidale in capo ai committenti, per le ritenute di lavoro dipendente dovute dagli appaltatori e subappaltatori, nonché quella gravante sugli appaltatori per le relative ritenute dovute dai subappaltatori. In relazione, poi, alla responsabilità solidale gravante sui committenti per le retribuzioni, TFR e contributi dovute dagli appaltatori e subappaltatori, gli stessi committenti assumono il ruolo di sostituto d'imposta. D'altro canto, al fine di potenziare le attività di controllo sul corretto adempimento degli obblighi fiscali in materia di ritenute, l'Istituto nazionale della previdenza sociale rende disponibile all'Agenzia delle Entrate, con cadenza mensile, i dati relativi alle aziende e alle posizioni contributive dei relativi dipendenti gestite dall'Istituto stesso.

Infine, il decreto prevede che ai soli fini della validità e dell'efficacia degli atti di liquidazione, accertamento, contenzioso e riscossione dei tributi e contributi, sanzioni e interessi, l'estinzione di una società ha effetto trascorsi cinque anni dalla richiesta di cancellazione del Registro delle imprese.

Si provvede alla semplificazione e riduzione del contenzioso dovuto in particolare alle difficoltà oggettive di distinguere le prestazioni di pubblicità da quelle di sponsorizzazione. La modifica normativa ha l'effetto generalizzato di aumentare al 50 per cento la detrazione forfettaria IVA riconosciuta per le operazioni di sponsorizzazione. Inoltre, si consente la detraibilità ai fini IVA delle spese di rappresentanza sostenute per l'acquisto di beni di costo unitario non superiore a 50 euro in luogo della soglia 25,82 prevista dalla vigente disciplina. La nuova soglia è altresì riferita alle definizioni di cessione gratuita di beni e di prestazione di servizi, rilevanti ai fini IVA.

Si interviene sulla rettifica IVA dei crediti non riscossi, estendendo anche agli accordi di ristrutturazione dei debiti omologati e ai piani di rientro disciplinati dalla legge fallimentare la possibilità, per il fornitore, di recuperare l'IVA, portando in detrazione l'imposta corrispondente alla variazione, versata all'erario all'epoca dell'effettuazione della fornitura successivamente non pagata in tutto o in parte dal debitore.

In materia di regime fiscale dei beni sottoposti a sequestro e confisca non definitiva, sono oggetto di sospensione esclusivamente le imposte che abbiano come presupposto il diritto di proprietà o il possesso dell'immobile nonché quelle che, in via generale, gravano sugli atti ed i contratti relativi agli immobili. Ne risulta quindi sospeso il versamento delle imposte che, in assenza del provvedimento di sequestro, sarebbero dovute dall'indagato in relazione all'immobile oggetto di misura cautelare.

Viene allineata la nozione di prima casa rilevante ai fini dell'applicazione dell'aliquota IVA ridotta del 4 per cento a quella prevista in materia di imposta di registro, prevedendo che l'aliquota del 4 per cento trovi applicazione per le abitazioni classificate o classificabili in categorie catastali diverse da quelle A1, A8 e A9.

Si prevedono disposizioni per la cooperazione nell'attività di rilevazione delle violazioni in materia di attestazione della prestazione energetica (Ape). Si sposta dall'Agenzia delle Entrate al Ministero dello Sviluppo economico (cui l'Agenzia dovrà dirigere un apposito flusso informativo sulla base dei dati acquisiti in sede di registrazione di compravendite e locazioni) l'attuazione del procedimento sanzionatorio per la mancata allegazione o dotazione di Ape in caso di contratti di compravendita o di locazione.

Sono introdotte nuove regole per l'autorizzazione allo svolgimento dell'attività di assistenza

fiscale e i requisiti che devono possedere le società richiedenti e i centri di assistenza fiscale. Il rilascio dell'autorizzazione deve essere presentata annualmente con una relazione tecnica dalla quale emerge il rispetto delle garanzie di idoneità tecnico organizzativa del centro. È prevista la presenza sul territorio in almeno un terzo delle Province, nonché un numero minimo di dichiarazioni che il Caf deve presentare (verifica ad opera dell'Agenzia delle Entrate e proporzionale al numero medio di dichiarazioni trasmesse su scala nazionale). Inoltre, le società richiedenti e i centri autorizzati di assistenza fiscale dovranno redigere una relazione tecnica annuale dalla quale deve emergere: i) il rispetto dei requisiti sulle garanzie di idoneità tecnico-organizzativa in relazione all'organizzazione assunta, in merito ai rapporti di lavoro dipendente; ii) i sistemi di controllo interno per garantire la correttezza dell'attività di assistenza fiscale, in merito all'affidamento a terzi dell'assistenza; iii) un piano di formazione del personale diverso in base alle funzioni svolte. I centri di assistenza fiscali già autorizzati devono presentare la relazione entro il 31 gennaio 2015.

Infine, è prevista la soppressione dell'obbligo di depositare copia dell'appello nel processo tributario.